



CITTÀ DI FASANO

SETTORE LAVORI PUBBLICI E DEMANIO

All'avvocato Felice Eugenio LORUSSO
Via Amendola n. 166/5
700126 Bari

PEC: segreteria@pec.studiolegalelorusso.it

Alla Posizione Organizzativa del Servizio VIA, VAS e Paesaggio
ing. Antonio MANSUETO

Al Sindaco

Al Segretario Generale

Al Dirigente del Settore Urbanistica

Al Dirigente l'Avvocatura Comunale

All'assessore Gianluca Cisternino

LORO SEDI

All'Ordine degli Architetti della Provincia di Bari
PEC: oappc.bari@archiworldpec.it

All'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari
PEC: segreteria@pec.ordingbari.it

All'Ordine degli Architetti della Provincia di Brindisi
PEC: architettibrindisi@archiworldpec.it
archbrindisi@pec.aruba.it

All'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brindisi
PEC: ordine.brindisi@ingpec.eu

OGGETTO: Avvio del procedimento di selezione per la formazione della nuova Commissione locale per il Paesaggio ed Avviso pubblico per la selezione di n. 5 esperti per la costituzione della Commissione locale per il Paesaggio del Comune di Fasano e di n. 1 esperto per i procedimenti di V.A.S. INVITO ALL'ESERCIZIO DELL'AUTOTUTELA. Riscontro controdeduzioni.

Gentile avv. Lorusso, riscontro la Sua del 17 ottobre u.s., acquisita al protocollo comunale con il N. 45308 in data 18/10/2018, di pari oggetto.

In primis, ritengo superfluo il Suo ringraziamento per averLe usato il riguardo di una risposta diretta: superfluo in quanto Lei è l'autore della missiva e pertanto il riscontro doveva essere a Lei indirizzato doverosamente.

Via Fogazzaro, 33 – 72015 Fasano (BR) – tel 0804394300

e-mail: rosabelfiore@comune.fasano.br.it



CITTÀ DI FASANO
SETTORE LAVORI PUBBLICI E DEMANIO

Ritengo, inoltre, doveroso premettere alcune considerazioni riguardo alla Sua missiva del 10 agosto, formulata in nome e per conto dell'arch. Davide Maria Dioguardi, con cui ha invitato la scrivente all'esercizio dell'autotutela diffidando dal dare esecuzione al bando stesso.

La Sua nota argomentava su due aspetti:

- 1) Premessa sul procedimento. La pubblicazione "ferragostana";
- 2) Sui vizi di legittimità dell'avviso di selezione.

Con riferimento al **primo aspetto**, Lei ha esposto sinteticamente il procedimento avviato dalla scrivente con la determinazione dirigenziale N. 1228 del 28/07/2018, concludendo con l'affermazione che già le premesse in fatto ... *rendono ragione già dal suo sorgere di un procedimento "incerto" e connotato da perplessità evidenti, suffragate queste dal fatto stesso, di per sé eclatante, che il bando per la selezione viene pubblicato a cavallo di ferragosto ...*

Pur se definite "Premesse sul procedimento", il contenuto stesso di tali "premesse" ha contribuito alle conclusioni cui Lei è giunto allorché afferma che "Comunque da tutto quanto sopra esposto si rileva la evidente e chiarissima illegittimità dell'avviso così come pubblicato, perché non coerente con la normativa -di legge e regolamentare vigente- ed adottato e pubblicato in forme diverse da quelle che la legge prescrive. Ed in modi difformi da quanto l'opportunità avrebbe consigliato ...".

A lume di ciò Le comunico che non comprendo affatto lo sforzo da Lei compiuto nella prima parte della nota del 17.10.2018, laddove intende liquidare frettolosamente le circostanze poste inizialmente a base del dichiarato "malgoverno del procedimento", definito "incerto e connotato da perplessità evidenti", che hanno contraddistinto la nota precedente del 10 agosto.

Non Le deve pertanto apparire fuori d'opera il riscontro da me fornito a precise Sue doglianze, peraltro assolutamente infondate. Nel rinviare integralmente al contenuto del mio riscontro fornito con nota prot. N. 37649 del 06/09/2018, ritengo chiusa la questione di cui all'aspetto n° 1 facendo presente che:

- nel periodo di pubblicazione "ferragostano" sono pervenute n° 68 istanze;
- la presentazione della candidatura si sostanziava nella mera compilazione di un modello predisposto a cui allegare unicamente il documento d'identità e il curriculum vitae.

Con riferimento al **secondo aspetto** ("Sui vizi di legittimità dell'avviso di selezione"), le "questioni che attengono all'esercizio concreto del potere di formazione e pubblicazione del bando e gestione della procedura da parte del dirigente" sono da Lei definite di "rilevante illegittimità" per la ragione che si riassume.

Il Comune di Fasano non ha ancora provveduto ad adeguare il regolamento vigente in materia di Commissione Locale per il Paesaggio alle disposizioni dell'art. 8 della L.R. 20/2009 come da ultimo modificato con la L.R. n.28/2016, nel tempo ivi stabilito. Tale inadempimento comunale rappresenta la condizione per la nomina della nuova commissione, per cui, in assenza, rimane operante la vecchia commissione.

La illegittimità più rilevante, a Suo avviso, sta nel fatto che – per iniziativa dirigenziale – sia stata nominata una Commissione al di fuori dell'esercizio preventivo della potestà regolamentare, vincolativamente imposto dalla legge regionale.



CITTÀ DI FASANO

SETTORE LAVORI PUBBLICI E DEMANIO

Anche con riferimento a tale aspetto, che ritengo assolutamente non condivisibile, non posso che confermare integralmente il contenuto del riscontro fornito con nota prot. N. 37649 del 06/09/2018. Ad ogni buon conto si chiariscono ulteriormente le considerazioni esposte premettendo quanto segue.

L'art. 8 della L.R. n. 20/2009, modificato da ultimo dalla L.R. n.28/2016, stabilisce che "... La commissione dura in carica non oltre tre anni e i suoi membri possono parteciparvi per non più di una volta. Le commissioni locali per il paesaggio in scadenza sono prorogate sino alla nomina del nuovo organo e comunque non oltre il termine perentorio di sessanta giorni, trascorso il quale la Regione provvede alla nomina di commissario ad acta con oneri a carico del comune inadempiente...".

Il comma 9 del citato art. 8 della L.R. n.20/2009 così modificato stabilisce che: "Gli enti delegati adeguano i regolamenti comunali vigenti in materia di commissione locale per il paesaggio alle disposizioni del presente articolo, entro e non oltre trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore; in assenza di adeguamento la Regione procede, previa diffida, alla nomina di un commissario ad acta che provvede nel termine di trenta giorni dal conferimento dell'incarico".

La Commissione Locale per il Paesaggio del Comune di Fasano, nominata con Determinazione Dirigenziale N. 1276 del 03.07.2013, dura in carica in regime di proroga per essere decorsi tre anni dalla nomina. Tale regime di proroga ha – per legge – una durata massima perentoria non superiore a sessanta giorni.

Se è vero che la proposta di Regolamento Comunale conforme alla DGR 965/2017, più volte sottoposta al Consiglio Comunale per l'approvazione, è stata ogni volta ritirata per approfondimenti, è pur vero che – in assenza di adeguamento da parte del Comune di Fasano - anche la Regione Puglia non ha provveduto alla nomina del Commissario ad acta previa diffida.

Il termine dei sessanta giorni del periodo di proroga è tuttavia perentorio.

E' stata questa la ragione che ha indotto la scrivente ad avviare il procedimento per la formazione della nuova Commissione Locale per il Paesaggio, mediante la pubblicazione di un avviso pubblico di selezione pienamente coerente con la normativa regionale vigente e con il vigente regolamento comunale.

Con l'intento di fornire una risposta più articolata, esplicito maggiormente le considerazioni poste a base dell'avvio del procedimento per la formazione della nuova commissione per il paesaggio.

La Commissione Locale per il Paesaggio non può continuare ad operare senza un limite temporale, in assenza e/o in attesa dell'adeguamento del vigente regolamento comunale. Vige in proposito il termine perentorio di sessanta giorni del periodo di proroga per le Commissioni in scadenza, ai sensi dell'art. 8 comma 10 della L.R. 20/2009 come da ultimo modificato con la L.R. n.28/2016. Trascorso tale termine perentorio, la Regione non ha provveduto alla nomina di un commissario ad acta, come stabilito allo stesso art. 8 comma 10 della L.R. 20/2009 e s.m.i.

In assenza di adeguamento, l'Avviso Pubblico è stato redatto dalla scrivente conformemente al Regolamento vigente in materia, infatti:

- l'art. 1 stabilisce che la Commissione Locale per il Paesaggio è formata da 5 componenti, come per l'appunto previsto nell'Avviso;
- l'art. 2 stabilisce che: la Commissione Locale per il Paesaggio è nominata dal Dirigente; il mandato può essere rinnovato una sola volta; alla scadenza del triennio i componenti possono



CITTÀ DI FASANO

SETTORE LAVORI PUBBLICI E DEMANIO

essere prorogati, senza preavviso, sino alla nomina della nuova commissione e comunque non oltre sessanta giorni.

Conformemente al disposto del vigente Regolamento, l'Avviso Pubblico è stato pubblicato dal Dirigente competente.

Pur se il vigente Regolamento prevede la possibilità di rinnovare una sola volta il mandato ai commissari, tale possibilità non è stata ritenuta percorribile dalla scrivente dirigente e ciò in quanto nel corso del tempo il numero dei componenti si è ridotto da cinque (numero di componenti stabilito dal regolamento vigente) a tre. E la circostanza – pure prevista dal vigente regolamento – che stabilisce la validità della seduta della Commissione con la presenza di almeno tre componenti, non può assurgere a base della possibilità di rinnovo per un altro triennio e/o fino alla nomina della nuova commissione, in quanto la Commissione – per essere perfetta – deve essere formata da cinque componenti e non in rango ridotto. Da qui la scelta e l'urgenza di procedere, anche in assenza di adeguamento regolamentare da parte dell'organo consiliare.

L'argomento è stato preventivamente discusso e condiviso con il Segretario Generale e l'avvocato comunale, giungendo alla unanime conclusione che, in assenza di adeguamento del vigente regolamento comunale, fosse comunque necessario rispettare il disposto della legge regionale disciplinante la materia, in quanto disciplina di rango superiore. Tra l'altro *"E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia"*.

Da ultimo si rappresenta che la regolamentazione della Commissione Locale per il Paesaggio è stata prevista dal legislatore regionale nell'ambito della regolamentazione edilizia dell'Ente, alla Parte Seconda, Titolo Primo, art. 4 del nuovo Regolamento Edilizio Tipo approvato con D.G.R. n° 2250 del 21/12/2017.

In proposito, infatti, come preannunciato dal dirigente del Settore Urbanistica del Comune di Fasano con nota prot. N. 29828 del 10/07/2018, le tematiche hanno trovato collocazione nel Regolamento Edilizio del Comune di Fasano adottato dalla Giunta Comunale con deliberazione N. 243 del 25/10/2018 ad oggetto *"Preso d'atto del regolamento edilizio comunale adeguato allo schema di regolamento edilizio tipo di cui alla DGR n.2250/2017 - Avvio della fase di consultazione e partecipazione"*.

Esaminata la proposta di Regolamento Edilizio, trasmessa ai dipendenti delle aree tecniche comunali nonché alla commissione locale per il paesaggio per acquisire formali osservazioni alla proposta (come disposto nella delibera di G.C. n° 243/2018) entro il 17 novembre p.v., si è potuto accertare che l'art. 4 disciplina la Commissione locale per il paesaggio, in conformità alle leggi regionali vigenti in materia. Pertanto le tematiche di cui si discute potranno trovare adeguato approfondimento nel consesso consiliare durante l'avviata fase di consultazione e partecipazione del nuovo Regolamento Edilizio.

Ritenendo di aver fornito compiuta ed esauriente risposta anche sul secondo aspetto, porgo distinti saluti.



Il Dirigente

Ing. Rosa BELFIORE